



“S.S. LAZIO S.p.A.”

Sede legale: Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000

Capitale sociale € 40.643.346,60 i.v.

Codice fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma 8019710584

Partita IVA 02124651007

Sito web: www.sslazio.it

Codice di comportamento

In materia di

INTERNAL DEALING

***Già Approvato nella riunione del Consiglio di Gestione del 22/09/2016 e
confermato nella riunione del Consiglio di Gestione del 21/09/2017***

Premesse

Il Consiglio di Gestione della S.S. LAZIO S.p.A. (qui di seguito brevemente “S.S. LAZIO” oppure “Emittente”) ha emanato il presente Codice di comportamento in materia di Internal Dealing (qui di seguito brevemente il “Codice”), che annulla e sostituisce il precedente Codice.

Il Codice disciplina, con efficacia cogente, gli obblighi informativi che i “Soggetti Rilevanti” e le “Persone Strettamente Legate” ai Soggetti Rilevanti (come individuati al successivo art. 1) sono tenuti a rispettare in relazione alle “Operazioni Rilevanti” aventi a oggetto “Strumenti Finanziari”, nonché gli obblighi cui i Soggetti Rilevanti e la società sono tenuti nei confronti di Consob e del mercato relativamente alle suddette Operazioni Rilevanti.

Il Codice è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto:

- (i) dall’Articolo 19 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014, n. 596/2014 (di seguito, il “Regolamento MAR),
- (ii) dal Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, n. 2016/522 (di seguito, il “Regolamento Delegato 522”),
- (iii) dal Regolamento delegato della Commissione Europea del 10 marzo 2016, n. 2016/523 (il “Regolamento Delegato 523”);
- (iv) dall’art. 114, comma 7, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”);
- (v) dagli articoli 152-sexies e seguenti del Regolamento adottato con delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la “Consob”) n. 11971 del 14 maggio 1999 in materia di emittenti, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”);
- (vi) dalla ulteriore normativa applicabile.

Le disposizioni contenute nel presente Codice sono inderogabili e, pertanto, vincolanti per tutti i destinatari, ivi inclusi i Soggetti Rilevanti che non abbiano restituito al “Soggetto Preposto” la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione prevista nel presente Codice.

Nel presente Codice, salvo che non sia diversamente indicato, per :

“Strumenti Finanziari” si intendono le azioni ordinarie della S.S. LAZIO;

“Informazione Privilegiata” si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la società S.S. Lazio s.p.a. o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari;

“Operazioni Rilevanti”: si intendono tutte le operazioni condotte per conto dei Soggetti Rilevanti, e dalle Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili, aventi a oggetto le Azioni, o i titoli di credito S.S. LAZIO, ovvero gli strumenti derivati o altri strumenti a questi collegati

L’osservanza delle regole previste nel Codice non esonera i Soggetti Rilevanti dall’obbligo di rispettare le altre norme interne legislative o regolamentari di tempo in

tempo applicabili. Pertanto, la conoscenza del contenuto del presente Codice non può intendersi come sostitutiva dell'integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.

ARTICOLO 1

SOGGETTI RILEVANTI

1.1) Ai fini dell'applicazione del presente Codice, sono "Soggetti Rilevanti" della S.S. LAZIO S.p.A.:

- i) i componenti in carica del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza della S.S. LAZIO S.p.A.;
- ii) il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della S.S. LAZIO S.p.A.;
- iii) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla S.S. LAZIO S.p.A., se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- iv) le persone fisiche e/o giuridiche che, in ragione dell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione, vengano a conoscenza di Informazioni privilegiate rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Codice e della iscrizione nel Registro delle Persone aventi accesso alle Informazioni Privilegiate istituito ai sensi dell'art. 115-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni,

1.2) Sono qualificabili come "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti", ai sensi della normativa applicabile:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla precedente lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
- e) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

1.3) In ottemperanza al disposto dell'art. 19, comma 5, del Regolamento MAR, ciascun Soggetto Rilevante dovrà notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate a esso

gli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa e del presente Codice e conservare copia di suddetta notifica.

ARTICOLO 2

OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA - ESCLUSIONI

2.1) Sono soggette a notifica tutte le operazioni condotte per conto proprio dai Soggetti Rilevanti, concernenti le quote o i titoli di credito della S.S. LAZIO o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati.

In particolare, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'art. 10 del Regolamento Delegato UE 2016/522 della Commissione in data 17 dicembre 2015, le operazioni soggette a notifica includono:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di un Soggetto ad esso collegato;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di un Soggetto ad esso collegato, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
 - ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

Sono altresì soggette a notifica le seguenti operazioni:

- A) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- B) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

- C) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
 - D) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
 - E) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
 - F) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
 - G) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
 - H) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
 - I) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
 - J) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
 - K) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
 - L) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
 - M) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
 - N) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
 - O) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
 - P) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
- 2.2) Non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente Codice le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila) nell'arco di un anno civile o il diverso importo che fosse deliberato dalla competente autorità.

ARTICOLO 3

DIVIETO DI OPERARE DURANTE I BLACK OUT PERIOD - DEROGHE

3.1) I Soggetti Rilevanti che esercitano funzione di amministrazione, controllo e direzione presso la S.S.Lazio e sue Controllate non possono effettuare Operazioni Rilevanti per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, relative alle Azioni o ai titoli di credito della società o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati nel periodo di 30 giorni di calendario antecedenti alla comunicazione al mercato dell'approvazione del progetto di bilancio annuale, della relazione semestrale, e di ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia obbligatoria ai sensi della normativa vigente (di seguito “**Black Out Period**”).

3.2) S.S. LAZIO può consentire a un Soggetto Rilevante che eserciti funzione di amministrazione, controllo e direzione presso la società e sue Controllate di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un Black Out Period:

(i) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni; o

(ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora Operazioni Rilevanti in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Il Soggetto Rilevante di cui sopra, dovrà trasmettere al Consiglio di Gestione motivata richiesta scritta almeno sei giorni prima della data prevista per l'esecuzione dell'Operazione Rilevante. Tale richiesta scritta dovrà contenere:

– nell'ipotesi *sub* (i) di cui al primo paragrafo del presente art. 3.2, descrizione dell'Operazione e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata delle Azioni e delle motivazioni per cui la vendita delle Azioni è l'unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita; e

– nell'ipotesi *sub* (ii) di cui al primo paragrafo del presente art. 3.2, indicazione del numero e della tipologia degli strumenti finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l'esecuzione dell'Operazione Rilevante in un Black Out Period.

Il Consiglio di Gestione, nel valutare se consentire la negoziazione durante un Black Out Period, dovrà uniformarsi ai criteri e alle prescrizioni di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento Delegato 522/2016.

ARTICOLO 4

TERMINI E MODALITÀ E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO ED INFORMATIVI PER I SOGGETTI RILEVANTI

4.1) I Soggetti Rilevanti devono comunicare a S.S. LAZIO e a Consob (in tale ultimo caso personalmente o per il tramite di S.S. LAZIO), **entro tre giorni lavorativi** a partire dalla data di effettuazione (intendendosi la data di conclusione dell'Operazione Rilevante anche qualora la liquidazione avvenga successivamente), le Operazioni Rilevanti effettuate per loro conto e/o delle Persone Strettamente Legate a essi

riconducibili, aventi a oggetto le Azioni o i titoli di credito S.S. LAZIO, ovvero gli strumenti derivati o altri strumenti a questi collegati.

4.2) Fermo restando quanto stabilito al precedente 4.1, ove i Soggetti Rilevanti intendano avvalersi della società per la comunicazione a Consob, devono, senza indugio e comunque **entro il giorno lavorativo successivo alla data dell'Operazione Rilevante**, informare il Soggetto Preposto, specificando nella comunicazione che intendono richiedere che sia S.S. LAZIO ad effettuare per loro conto la comunicazione a Consob dell'Operazione Rilevante, in conformità al successivo art. 5.2 del presente Codice.

4.3) Ciascun Soggetto Rilevante comunica al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti effettuate, nei modi seguenti: consegna a mezzo raccomandata a mano presso la sede sociale, ovvero invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata della S.S. LAZIO sslaziospa@postecert.it, di un modulo conforme al "Filing Model" di cui all'Allegato 1 al presente Codice, ovvero del diverso modulo richiesto dalla normativa applicabile al momento, debitamente compilato e sottoscritto.

Le comunicazioni a Consob dovranno essere effettuate dai Soggetti Rilevanti, ovvero dalla società per loro conto, nel caso di cui al precedente art. 4.2, mediante invio a Consob dello stesso modulo di cui all'Allegato 1 al presente Codice, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Le Comunicazioni che non dovessero contenere tutti i dati necessari per la comunicazione a Consob ed il modulo non debitamente compilato e sottoscritto a cura del Soggetto Rilevante si intenderanno non ricevute.

4.4) I Soggetti Rilevanti daranno un preavviso telefonico dell'invio della comunicazione relativa ad un'Operazione Rilevante al numero 06976071 o ai diversi numeri che venissero in seguito comunicati per iscritto dal Soggetto Preposto, nei seguenti orari di ufficio 9.00-13.30/14.30-18.00.

ARTICOLO 5

SOGGETTO PREPOSTO

5.1) Il soggetto preposto ("**Soggetto Preposto** ") al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni relative alle *Operazioni Rilevanti* è individuato nella persona dell'Investor Relator.

Egli potrà delegare uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti dal presente Codice.

Il Soggetto Preposto, i propri collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni fino alla diffusione al mercato.

5.2) Se richiesto dai Soggetti Rilevanti, che dichiarino, ai sensi del precedente art 4.2, che non intendono provvedervi personalmente, S.S. LAZIO, per il tramite del Soggetto Preposto, comunicherà alla Consob le Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate a questi ultimi, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante.

5.3) S.S. LAZIO, per il tramite del Soggetto Preposto, pubblica (con le modalità previste dalla vigente normativa) le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Copia della comunicazione diffusa al mercato sarà poi pubblicata anche sul sito *internet* dell'Emittente www.sslazio.it - sezione "*Investor Relator*", entro l'orario di apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.

ARTICOLO 6

RESPONSABILITÀ

6.1) Il Soggetto Preposto non è in nessun caso responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa a Consob e/o al mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o di S.S. LAZIO, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti, in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice e/o dall'art. 19 del Regolamento MAR, e/o dalla normativa applicabile.

6.2) Fatta salva la possibilità, per la S.S. LAZIO, di rivalersi per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che le possa derivare da comportamenti in violazione del presente Codice, l'inosservanza da parte delle Persone Rilevanti delle regole qui indicate comporterà, tenuto conto della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva:

- l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa e C.C.N.L. vigente;
- per i soggetti che sono collaboratori, la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto;
- per gli Amministratori delle controllate e per i componenti del Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione potrà proporre alla successiva assemblea competente degli azionisti la revoca per giusta causa del Consigliere inadempiente; se è inadempiente il componente del Consiglio di Gestione, la proposta di revoca per giusta causa potrà essere formulata al Consiglio di Sorveglianza, nella sua prima riunione.

ARTICOLO 7

ADOZIONE DEL CODICE

7.1) Il presente Codice è approvato nella riunione del Consiglio di Gestione del 22 settembre 2016 ed entra in vigore in pari data.

Il Codice, viene pubblicato, unitamente alla relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari relativa all'esercizio chiuso al 30 giugno 2016, nel sito Internet della Società www.sslazio.it – sezione Investor Relator nonché sul sito www.1info.it del portale adottato dalla Società per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate.

Ciascun Soggetto Rilevante mediante sottoscrizione del modulo di cui in Allegato 1 accetta le previsioni del Codice e si impegna tempestivamente a:

- a) sottoscrivere una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 2**, attestante altresì l'impegno a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti, nonché a far sì - ai sensi dell'art. 1381 del codice civile – che le Persone Strettamente Legate facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;
- b) restituire alla S.S. LAZIO, tramite uno dei mezzi indicati all' art. 4.3 del Codice, entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi all'adozione del Codice, la dichiarazione completata e sottoscritta.

ARTICOLO 8

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Le modifiche e le integrazioni al Codice, se aventi natura sostanziale, sono di competenza del Consiglio di Gestione di S.S. LAZIO.

Il Presidente del Consiglio di Gestione è autorizzato ad apportare al presente Codice ogni modifica di carattere puramente formale, che non alteri, nella sostanza, il contenuto del Codice stesso, dandone successivamente informazione al Consiglio di Gestione di S.S. LAZIO in occasione della prima riunione utile.

Il Presente Codice è comprensivo dei seguenti allegati:

- Allegato 1. Modulo per la comunicazione delle informazioni sulle Operazioni su Strumenti Finanziari – *Facsimile*
- Allegato 2. Dichiarazione di presa conoscenza e accettazione.

Allegato 1
FILINGMODEL
(ALLEGATO AL REG. DI ESECUZIONE UE N. 523/2016)

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <i>—indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>—nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	<i>[—Indicare la natura dello strumento:</i> <i>—un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento</i>

	Codice di identificazione	finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; —una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. —Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]					
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]					
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="557 978 936 1025">Prezzo/i</th> <th data-bbox="943 978 1362 1025">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="557 1025 936 1099"></td> <td data-bbox="943 1025 1362 1099"></td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i			[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
Prezzo/i	Volume/i						
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e					

		— sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

Allegato 2

Oggetto: Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del Codice di Comportamento in materia di *Internal Dealing* e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Io sottoscritto/a _____

Residente in _____

Nella mia qualità di _____

- preso atto di essere stato/a individuato/a quale “Soggetto Rilevante” ai sensi del Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing adottato dalla S.S. LAZIO S.p.A. con deliberazione del Consiglio di Gestione del 22 settembre 2016;

- consapevole degli obblighi giuridici posti a mio carico dal Codice e dalla normativa vigente

DICHIARO

- di aver ricevuto copia del Codice, di averne preso visione e di accettarne i contenuti;

- di impegnarmi a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa e del Codice e di conservarne copia. A tal proposito, indico di seguito i seguenti nominativi come Persone Strettamente Legate (come definite dal Codice) a me riconducibili:

Cognome e nome/ Denominazione sociale (*)	Luogo e data di nascita/ Indirizzo della sede sociale(*)	Codice fiscale/Partita IVA	Tipo di legame

- di impegnarmi all’osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel Codice (nonché a far sì – ai sensi dell’art. 1381 del codice civile – che le Persone Strettamente Legate a me riconducibili adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dal Codice).

DATA LUOGO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (“Codice Privacy”), dichiaro di aver ricevuto dal titolare del trattamento S.S. LAZIO S.p.A. l’informativa richiesta dall’art. 13 del citato decreto e di essere stato reso edotto dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, e presto specifico e irrevocabile consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati personali, identificativi e sensibili ai sensi del Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing da me accettato.

DATA LUOGO E FIRMA
